

### **BANKING AND FINANCE**



### **HIGHLIGHTS**

OICVM e FIA. ESMA dà il via a un'azione di vigilanza comune

OICR. IOSCO pubblica il suo report statistico

Remunerazione nelle banche. EBA dà avvio a una pubblica consultazione relativa alle proposte di modifica delle Linee Guida sull'esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni

CRD V. EBA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alla raccolta dei dati sugli "High Farners"

Regolamento Tassonomia. Assonime pubblica la Circolare sugli obblighi informativi delle imprese Derivati in Crypto-asset. ISDA pubblica il documento sull'allineamento degli standard legali e contrattuali globali

Regolamento Benchmark. Consob si conforma alle Linee Guida ESMA

Presentazione della lista del CdA uscente nelle società quotate. Consob pubblica un richiamo di attenzione

### **ALTRE NOTIZIE**

Nuovo regime prudenziale europeo per le banche. Banca d'Italia esprime le prime valutazioni ESG. BCE dà un parere sulla proposta di Regolamento relativo all'European Green Bond Pagamenti rapidi al dettaglio. BIS pubblica il report sull'utilizzo di tali sistemi

SOS. UIF ne segnala l'aumento nel secondo semestre 2021

Agenzia delle Entrate - Trattamento IVA dei contratti derivati su commodities – differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica

### OICVM e FIA. ESMA dà il via a un'azione di vigilanza comune

ESMA sta avviando un progetto di vigilanza comune (*Common Supervisory Action* - "CSA"), con le autorità nazionali competenti, sulla valutazione degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi ("FIA") aperti nell'UE.

Il CSA mira a verificare la conformità dei soggetti vigilati con le disposizioni pertinenti relative alla valutazione nei quadri OICVM e AIFMD, in particolare con riferimento all'analisi delle attività illiquide. Tale azione di vigilanza sarà condotta per tutto il 2022.

In particolare, il CSA si concentrerà sui gestori autorizzati di OICVM e FIA aperti che investono in attività illiquide, ad esempio: azioni non quotate; obbligazioni prive di *rating;* debito societario; immobili; obbligazioni ad alto rendimento; mercati emergenti; azioni quotate non attivamente negoziate; prestiti bancari.

Il lavoro sarà svolto utilizzando un quadro di valutazione comune sviluppato dall'ESMA, il quale definisce la portata, la metodologia, le aspettative di vigilanza e la tempistica per svolgere un'azione di vigilanza globale in modo convergente.

Un obiettivo fondamentale è la supervisione coerente ed efficace delle metodologie di valutazione, delle politiche e delle procedure dei soggetti vigilati per garantire che le attività meno liquide siano valutate equamente sia in condizioni di mercato normali che in condizioni di stress, in linea con le regole applicabili.

Il suddetto progetto avviato da ESMA è rilevante in ragione delle attuali condizioni economiche che evidenziano l'importanza di valutare i rischi di valutazione che possono rappresentare una potenziale minaccia alla stabilità finanziaria a livello unionale.

### [clicca qui]

#### torna su

### OICR. IOSCO pubblica il suo report statistico

L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ("OAM") ha posto in pubblica consultazione una bozza di comunicazione relativa al funzionamento delle piattaforme *on-line* che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento.

La bozza di comunicazione, alla luce della diffusione dell'innovazione tecnologica nel settore dell'intermediazione del credito, chiarisce il perimetro all'interno del quale l'attività delle piattaforme *on-line* deve essere considerata attività riservata a soggetti iscritti all'OAM.

Tale bozza di comunicazione si pone l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento per le autorità di regolamentazione dei titoli che cercano di creare nuovi collegi di supervisione globale per i settori dei mercati finanziari in cui non sono attualmente utilizzati, che potrebbero rafforzare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e assisterle ulteriormente nell'affrontare gli effetti negativi della frammentazione del mercato.

In particolare, il *report* definisce delle *best practices* che potrebbero essere prese in considerazione per la creazione e l'uso di collegi di supervisione globale nei mercati dei titoli.

In base alla bozza, svolgerebbero un'attività a carattere riservato, che comporta la necessaria iscrizione all'OAM, le piattaforme o siti che effettuino:

- la raccolta, presso l'utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di
  esigenza creditizia (tra cui alternativamente, tipologia di finanziamento, somma
  richiesta, durata del finanziamento, periodo di rimborso, tipo di tasso, etc.), seguita
  da una proposta di preventivo anche mediante prospettazione di diversi importi di
  rata riconducibili a diversi finanziatori successivamente fornendo all'utente la
  possibilità di essere ricontattato da parte della banca (o altro soggetto abilitato
  all'erogazione del credito);
- la raccolta, presso l'utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.

La consultazione avrà termine il 18 febbraio 2022.

### [clicca qui]

# <u>Remunerazione nelle banche</u>. EBA dà avvio a una pubblica consultazione relativa alle proposte di modifica delle Linee Guida sull'esercizio di *benchmarking* in materia di remunerazioni

EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica delle Linee Guida sull'esercizio di *benchmarking* in materia di remunerazioni ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali ("CRDV"), originariamente pubblicate nel 2012 e aggiornate nel 2014.

La proposta di modifica è volta a integrare i requisiti aggiuntivi introdotti dalla CRD V in relazione all'applicazione delle deroghe all'obbligo di erogazione di una parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari e nel rispetto di meccanismi di differimento, nonchè il *benchmarking* del divario retributivo di genere.

In particolare, il nuovo sistema di *benchmarking* del divario retributivo rispetto al genere ("gender pay gap") consente di monitorare meglio l'attuazione di tali misure e la loro evoluzione ai diversi livelli di retribuzione, coprendo un campione rappresentativo di istituzioni. A tal proposito, sono stati anche introdotti modelli specifici per effettuare tale analisi comparativa.

Inoltre, la proposta di revisione include anche indicazioni su come armonizzare il benchmarking delle autorizzazioni concesse dagli azionisti per utilizzare rapporti superiori al 100% tra la remunerazione variabile e fissa.

Verrrà fornita una serie separata e specifica di orientamenti per le imprese di investimento.

Le proposte di revisione delle Linee Guida per gli enti e le nuove Linee Guida per le imprese di investimento riflettono le modifiche apportate ai requisiti di remunerazione e di divulgazione delle politiche monetarie, nonché il nuovo quadro retributivo per le imprese di investimento.

L'approccio adottato nella bozza di Linee Guida per le imprese di investimento è coerente con le corrispondenti Linee Guida per le banche.

La consultazione si concluderà il 21 marzo 2022.

### [clicca qui]

torna su

# <u>CRD V</u>. EBA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alla raccolta dei dati sugli "High Earners"

EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di aggiornamento delle Linee Guida sull'esercizio di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. "High Earner" (il personale – come definito nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione – la cui remunerazione totale, fisso + variabile, relativa al periodo di riferimento è almeno pari a 1 milione di euro).

Il nuovo formato di segnalazione incluso nelle Linee Guida sarà utilizzato per la raccolta annuale dei dati relativi agli *High Earners* a partire dall'anno finanziario che termina nel 2022.

La revisione degli esercizi di raccolta dei dati riflette le modifiche al quadro retributivo stabilito nella Direttiva sui requisiti patrimoniali ("CRDV"), inclusa l'introduzione di deroghe per il pagamento di una parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari e in regime di differimento.

Inoltre, la necessità di aggiornare le presenti Linee Guida deriva dal regime di remunerazione specifico che è stato introdotto per le imprese di investimento sancito dalla Direttiva sulle imprese di investimento ("IFD") e dal Regolamento sulle imprese di investimento ("IFR").

La consultazione durerà fino al 21 marzo 2022.

### [clicca qui]

torna su

# Regolamento Tassonomia. Assonime pubblica la Circolare sugli obblighi informativi delle imprese

Assonime, con Circolare n. 1 del 19 gennaio 2022, illustra il contenuto generale del Regolamento Tassonomia sulle attività ecosostenibili e analizza gli obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute a rendere la dichiarazione non finanziaria ("DNF").

In particolare, ricorda Assonime, nell'ambito della complessiva disciplina europea per finanziare la crescita sostenibile, il Regolamento Tassonomia assume un rilievo centrale, definendo i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Esso presenta tre aree applicative: i) le misure adottate dagli Stati membri o dall'UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili; ii) gli obblighi informativi in capo ai partecipanti ai mercati finanziari; iii) gli obblighi informativi per le imprese soggette all'obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria.

### [clicca qui]

#### torna su

# <u>Derivati in *Crypto-asset*</u>. ISDA pubblica il documento sull'allineamento degli standard legali e contrattuali globali

ISDA ha comunicato l'intenzione di sviluppare standard legali e contrattuali per sostenere il mercato dei derivati in *crypto-asset*. L'obiettivo è quello di allineare il mercato dei c.d. *crypto-*derivati con il mercato esistente, creando solide basi legali.

Il lavoro in commento è elaborato in ragione della straordinaria crescita delle criptovalute negli ultimi anni e il forte impatto che hanno avuto sulla finanza moderna. Si tratta ormai di una classe di attività consolidata che sta attirando sempre più l'attenzione degli investitori istituzionali e delle banche.

Ebbene, come in ogni mercato all'ingrosso, i derivati *over-the-counter* ("OTC") hanno un ruolo vitale per ampliare l'accesso al mercato, facilitare la gestione del rischio e dei prezzi di mercato, approfondire le soglie di liquidità e fornire maggiore certezza e flessibilità ai partecipanti al mercato.

Nei diversi Paesi fino a oggi la negoziazione in *crypto-asset* è avvenuta utilizzando versioni modificate delle definizioni e dei modelli ISDA esistenti ovvero utilizzando una normativa differente. Tale mancanza di standardizzazione nella negoziazione rappresenta una criticità in quanto alcuni eventi unici che possono verificarsi nel mercato delle cripto-valute non sono direttamente coperti dalla normativa utilizzata per i derivati legati a queste attività.

Pertanto, l'ISDA ha ritenuto necessario elaborare degli strumenti che vadano a standardizzare il mercato dei derivati per questa classe di attività.

### [clicca qui]

#### torna su

# <u>Regolamento Benchmark</u>. Consob si conforma alle Linee Guida ESMA

Consob, con avviso del 20 gennaio 2022, ha comunicato a ESMA l'intenzione di conformarsi alle Linee Guida sulla metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla conservazione delle registrazioni in conformità al regolamento sugli indici usati come indici di riferimento emanati dall'ESMA ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) 2016/1011 ("Regolamento Benchmark").

Le Linee Guida a cui Consob intende conformarsi sono quelle ESMA pubblicate, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, il 7 dicembre 2021, "Guidelines on methodology, oversight function and record keeping under the Benchmarks Regulation", che hanno lo scopo di garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni presenti nel Regolamento Benchmark e disciplinano la possibilità di usare una metodologia alternativa per il calcolo di un benchmark in circostanze eccezionali.

In particolare, tali Linee Guida contengono alcuni chiarimenti – relativi ai dettagli da specificare nel contesto della metodologia da usare per il calcolo dei benchmark in circostanze eccezionali e alla procedura di consultazione da seguire nel caso di proposte di modifiche rilevanti della metodologia - che dovrebbero consentire agli utilizzatori di meglio valutare le caratteristiche dei benchmark utilizzati o che intendono utilizzare. Pertanto, la Consob, con il documento in commento, in adempimento del paragrafo 3 dell'articolo 16 del Regolamento Benchmark, ha comunicato all'Autorità europea l'intenzione di conformarsi alle suddette Linee Guida.

### [clicca qui]

torna su

### <u>Presentazione della lista del CdA uscente nelle società quotate</u>. Consob pubblica un richiamo di attenzione

Consob ha pubblicato il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 relativo alla presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione per il rinnovo del medesimo consiglio.

Nella prima parte del documento si richiama l'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), che disciplina le modalità di elezione dei consigli di amministrazione delle società quotate italiane, disponendo che la nomina avvenga sulla base di liste presentate da soci titolari di una partecipazione qualificata individuata anche sulla base della regolamentazione della Consob. Consob evidenzia altresì che alcuni emittenti quotati hanno previsto nel proprio statuto sociale la possibilità che anche il consiglio di amministrazione presenti una lista di candidati per il rinnovo del consiglio medesimo, sebbene tale facoltà non sia contemplata nel TUF.

Con il richiamo di attenzione in commento Consob intende segnalare alcuni **aspetti critici** connessi alla presentazione della lista di candidati da parte del consiglio di amministrazione e alcuni accorgimenti per mitigare queste criticità.

In particolare, le possibili criticità sulle quali Consob pone l'accento sono, oltre a quelle di "autoreferenzialità e autoperpetuazione", anche il rischio di scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e la non corretta individuazione delle persone che agiscono di concerto ai fini della disciplina dell'OPA prevista dal TUF.

Il documento oggetto di analisi, pur non dovendosi considerare un atto regolamentare, intende richiamare l'attenzione delle società quotate e dei loro azionisti su alcune misure di trasparenza e condotta anche anche in conformità alle previsioni contenute nel Codice della *Corporate Governance*.

In particolare, Consob evidenzia, tra le altre, l'importanza dell'adozione delle seguenti misure:

- assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati, anche tramite un'adeguata verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e dei comitati eventualmente coinvolti, da cui risulti, in modo chiaro e motivato, l'iter che conduce alla scelta delle specifiche candidature, anche rispetto ai criteri di selezione preventivamente individuati;
- valorizzare, nell'ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione, il ruolo dei componenti indipendenti dell'organo;
- assicurare la trasparenza e documentabilità del processo di gestione della fase di
  interlocuzione con i soci, che, in genere, segue la formulazione degli
  orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale e precede le più
  specifiche fasi di definizione dei concreti criteri di selezione degli amministratori
  e del vaglio delle candidature, attraverso una sintetica verbalizzazione degli
  incontri con gli azionisti, che tenga anche conto dell'eventuale politica per la
  gestione del dialogo con la generalità degli azionisti;
- assicurare la corretta e completa informazione sulla lista presentata dal consiglio di amministrazione e sulle modalità di formazione di tale lista al fine di permettere un adeguato apprezzamento della stessa da parte del mercato

- (investitori, *proxy advisor*), nonché favorire l'assunzione da parte dei soci delle proprie decisioni di voto (e se del caso di presentazione in proprio di una lista alternativa);
- prevedere la dichiarazione, da parte dei soci che devono presentare la lista, dell'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal consiglio di amministrazione, nonché la specificazione delle relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

Resta ferma la possibilità per gli emittenti di valutare le misure che ritengono più adeguate tenendo conto dei propri assetti proprietari e di *governance* e fermo restando che la Consob – nella propria attività di vigilanza – terrà conto delle specificità delle singole fattispecie.

[clicca qui]

torna su

# <u>Nuovo regime prudenziale europeo per le banche</u>. Banca d'Italia esprime le prime valutazioni

Il Vice Direttore Generale di Banca d'Italia è intervenuto al Comitato Esecutivo dell'Associazione bancaria Italiana ("ABI") del 19 gennaio 2022, con una relazione dal titolo: "La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: un quadro d'insieme e una prima valutazione".

La relazione in commento evidenzia come la proposta di modifica delle regole prudenziali delle banche della Commissione, pubblicata lo scorso 27 ottobre, recepisce nel Regolamento CRR ("The Capital Requirements Regulation") e nella Direttiva CRD ("The Capital Requirements Directive"), relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, gli standard approvati dal Comitato di Basilea a fine 2017, con specifico riferimento al trattamento dei principali rischi (credito, mercato e operativo) e al cosiddetto "output floor". La Relazione contiene anche riferimenti sul tema dei rischi climatici e su come banche e supervisori ne dovranno tenere conto.

La proposta di modifca persegue tre obiettivi principali: i) rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle specificità già contenute nelle regole vigenti; ii) contribuire alla "transizione verde"; iii) rendere più incisivi i poteri di vigilanza, anche alla luce dei recenti scandali finanziari registrati in alcuni Paesi.

Il Vice Direttore Generale di Banca d'Italia ricorda altresì che il recepimento della Direttiva dovrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, mentre le nuove previsioni del CRR dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2025, quindi due anni oltre il termine concordato a livello di Basilea, che pure era stato differito di un anno in risposta alla crisi pandemica.

Continua evidenziando che, se si considerano anche vari periodi transitori e norme temporanee, le nuove regole saranno pienamente operative ben oltre il 2030. Pertanto, si tratta di un orizzonte molto lungo, che offre la possibilità agli intermediari di adeguare i propri sistemi di misurazione dei rischi e prassi operative e far fronte a eventuali carenze di capitale.

Pertanto, la Banca d'Italia esprime parere favorevole al recepimento completo della proposta che sia coerente agli *standard* concordati a livello globale, tenendo conto delle specificità europee.

[clicca qui]

torna su

# <u>ESG</u>. BCE dà un parere sulla proposta di Regolamento relativo all'*European Green Bond*

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 gennaio 2022, il parere della BCE relativo alla proposta di Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond - "EuGB").

Con il parere in commento la BCE accoglie con favore la proposta di Regolamento al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel *Green Deal* europeo e nell'accordo di Parigi e sanciti nel Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Normativa europea sul clima").

Con il documento in commento la BCE evidenzia come la finanza sostenibile possa svolgere un ruolo importante consentendo agli investitori di individuare gli investimenti ecosostenibili e di adeguare i loro portafogli secondo le proprie preferenze in materia di sostenibilità. BCE evidenzia altresì che, tra i prodotti della finanza sostenibile, gli EuGB rappresentano un segmento in rapida crescita che può contribuire a colmare la carenza di investimenti sostenibili e a soddisfare la crescente domanda degli investitori di prodotti di investimenti conformi ai fattori ESG.

A tal fine, BCE accoglie con favore l'emanazione del Regolamento suddetto, al fine di acquisire un quadro di riferimento pubblico chiaro e affidabile in relazione alle EuGB. Infatti, l'esistenza di una normativa per gli EuGB incentiverà la creazione di attività e progetti sostenibili sottostanti coerenti con gli obiettivi ambientali dell'Unione, e l'adattamento ai medesimi, come previsto nel Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia»).

BCE continua dichiarando di appoggiare l'obiettivo della proposta di Regolamento di istituire un quadro armonizzato per gli EuGB, in quanto ciò accrescerebbe anche la garanzia che tali obbligazioni contribuiscano realmente a sostenere la transizione verso un'economia più verde, aumentino la disponibilità e la trasparenza dei dati e migliorino la comparabilità, l'affidabilità e, di conseguenza, l'efficienza della determinazione dei prezzi degli stessi EuGB.

Infine, BCE evidenzia che il mercato delle degli è connotato ancora da diverse carenze. In particolare, le norme settoriali esistenti per l'etichettatura degli EuGB si basano su definizioni di sottostanti progetti verdi che non sono sufficientemente *standardizzate*, rigorose o complete.

Alla luce di ciò, BCE esprime parere totalmente favorevole all'emanazione di un Regolamento che disciplini analiticamente la materia.

#### [clicca qui]

### torna su

### <u>Pagamenti rapidi al dettaglio</u>. BIS pubblica il *report* sull'utilizzo di tali sistemi

La Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements – "BIS") ha pubblicato un report sui recenti sviluppi nei sistemi di pagamento rapido al dettaglio ("FPS").

Il documento in commento fa il punto sui recenti sviluppi dei sistemi FPS, esaminando il ruolo delle banche centrali in questi sistemi e discutendo le implicazioni per i sistemi di regolamento lordo in tempo reale (Real time Gross Settlement - sistemi, che operano attraverso le Banche centrali e servono per regolare i pagamenti di ammontare elevato tra le banche ordinarie) che forniscono una base critica per il regolamento all'ingrosso associato ai FPS.

In particolare, il report in commento evidenzia che:

- a livello globale vi è una crescita rapida dell'utilizzo dei sistemi FPS;
- l'utilizzo degli FPS può avere implicazioni significative per le operazioni e i servizi dei sistemi RTGS nella stessa giurisdizione, come la modifica dei criteri di accesso e l'estensione dell'orario di funzionamento degli stessi;
- la maggior parte delle giurisdizioni ha adottato o si sta avvicinando alla ISO 20022 (lo standard internazionale per lo scambio elettronico di dati nel settore finanziario), come formato di messaggistica per i propri sistemi di FPS;

• permangono differenze negli approcci, le banche centrali tendono a svolgere un ruolo importante nel facilitare le operazioni FPS.

Il report evidenzia inoltre che la progettazione, l'implementazione e il funzionamento di un sistema di pagamento rapido è complesso. Le sfide includono garantire un'elevata disponibilità del sistema (ad esempio durante la notte e nei fine settimana) e requisiti di affidabilità.

#### [clicca qui]

### torna su

### SOS. UIF ne segnala l'aumento nel secondo semestre 2021

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF"), con la newsletter n. 2 del 2022, ha evidenziato che, nel secondo semestre del 2021, la stessa ha ricevuto **n. 69.401** Segnalazioni di Operazioni Sospette ("SOS"), completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020.

Pertanto, le SOS complessivamente **ricevute nel 2021 sono pari a 139.524 unità (+23,3%** rispetto all'anno precedente), **mentre le analizzate sono 138.482, in aumento del 21.9%.** 

Nel semestre considerato la UIF ha adottato **n. 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette**, per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro.

Il documento in commento rileva altresì un aumento degli scambi nell'ambito della collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con le omologhe autorità estere.

### [clicca qui]

#### torna su

### <u>Agenzia delle Entrate - Trattamento IVA dei contratti derivati su</u> <u>commodities</u> – differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022, ha pubblicato un nuovo orientamento sul trattamento IVA dei differenziali la liquidare in esecuzione di contratti derivati relativi all'energia elettrica, superando le indicazioni fornite con Risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77, secondo cui le somme versate in esecuzione di tali accordi (a titolo di margini) non erano qualificate come corrispettivi di una controprestazione (fuori campo IVA)In particolare, l'Agenzia osserva che i contratti derivati, come confermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, sono contratti aleatori in virtù dei quali le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato a fronte di un evento incerto; effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell'altro ed è tenuto a pagare la differenza.

Sul piano fiscale, continua l'Agenzia, le operazioni di finanza derivata trovano la loro disciplina di riferimento, ai fini IVA, nell'articolo 10, n. 4), del Dpr n. 633/1972 (operazioni esenti IVA).

Conseguentemente, tali prestazioni sono rilevanti, ai fini della territorialità, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del decreto IVA, nel Paese di stabilimento del soggetto passivo d'imposta. In particolare, in merito allo scambio di differenziali monetari, poiché risultano due distinte prestazioni, le posizioni delle parti andranno trattate autonomamente e rileveranno distintamente ai fini IVA, a seconda che il differenziale sia positivo o negativo.

Gli effetti sugli operatori di tale nuova posizione andranno pertanto valutati, caso per caso (ad esempio, sotto il profile degli impatti sul pro-rata di detrazione).

### [clicca qui]

### torna su

### Consultazioni concluse

### normativa non ancora emanata

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### **CONSOB**

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### **IVASS**

• Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 80 91 32 232	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it